

REGOLAMENTO

DELLA CAMERA ARBITRALE E DI MEDIAZIONE

DELLA FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

1 LA CAMERA ARBITRALE E DI MEDIAZIONE

ART. 1.1 DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

1. E' istituita con sede presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna (in seguito per brevità "Fondazione") la Camera Arbitrale e di Mediazione, che presta la propria opera per la definizione di controversie attraverso i seguenti procedimenti: arbitrato rituale, arbitrato irrituale, arbitraggio, perizia contrattuale e mediazione. Potranno essere istituite sedi secondarie, purchè nel territorio italiano.
2. Le procedure possono essere nazionali o internazionali. Sono internazionali le procedure nelle quali almeno una delle Parti è domiciliata o residente ovvero ha la sede fuori dal territorio italiano.

ART. 1.2 FUNZIONI

1. Funzione istituzionale della Camera Arbitrale e di Mediazione è l'organizzazione di servizi di arbitrato rituale e irrituale, arbitraggio, perizia contrattuale e mediazione secondo il presente Regolamento. Ulteriori sue funzioni sono:
 - lo sviluppo e perfezionamento delle procedure di arbitrato, arbitraggio, perizia contrattuale e mediazione;
 - diffusione delle procedure arbitrali e di mediazione anche mediante attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca, protocolli di intesa con enti ed organismi, in funzione della composizione delle controversie in materia commerciale, sia nazionale che internazionale;
 - organizzazione e promozione di convegni, incontri, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate, ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessate alla diffusione delle procedure arbitrali e di mediazione;
 - organizzazione di ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.
2. La Camera Arbitrale e di Mediazione può, infine, predisporre clausole di mediazione, compromissorie e compromessi tipo, anche per particolari rapporti o specifici settori economici e commerciali.
3. La Camera Arbitrale e di Mediazione opera secondo i principi di professionalità, rapidità, trasparenza, riservatezza ed economicità.

ART. 1.3 ORGANI

1. Sono organi della Camera Arbitrale e di Mediazione:
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - il Comitato Arbitrale e di Mediazione;
 - il Segretario.
2. La durata in carica di questi organi coincide con quella del Comitato Direttivo della Fondazione che li esprime.
3. Il Comitato Direttivo della Fondazione, deliberando a maggioranza assoluta dei propri componenti, potrà attribuire compensi agli organi della Camera Arbitrale e di Mediazione.

ART. 1.4 PATRIMONIO

1. Le entrate della Camera Arbitrale e di Mediazione sono costituite da:
 - proventi derivanti dai servizi arbitrari e di mediazione prestati;
 - contributi ordinari e straordinari disposti dalla Fondazione;
 - altri contributi.

ART. 1.5 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione è nominato dal Comitato Direttivo della Fondazione a maggioranza assoluta.
2. Il Presidente presiede il Comitato Arbitrale e di Mediazione e rappresenta la Camera Arbitrale e di Mediazione nei rapporti con i terzi che ne richiedono i servizi e con ogni altro ente o istituzione.
3. Il Vice Presidente, eletto dal Comitato Arbitrale e di Mediazione, assume le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 1.6 IL COMITATO ARBITRALE E DI MEDIAZIONE

1. Il Comitato Arbitrale e di Mediazione è composto dal Presidente, ai sensi dell'art. 1.5 che precede; è composto inoltre, su nomina del Comitato Direttivo della Fondazione, da quattro membri eletti fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna, ed eventualmente fino ad altri quattro membri liberamente scelti.
2. I componenti del Comitato Arbitrale e di Mediazione, ad esclusione del Presidente, non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

ART. 1.7 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ARBITRALE E DI MEDIAZIONE

1. Il Comitato Arbitrale e di Mediazione svolge le funzioni di amministrazione dei procedimenti disciplinati dal Regolamento della Camera Arbitrale e di Mediazione. In particolare:
 - nomina, tra i propri membri, il Vice Presidente;
 - predispone e/o modifica i tariffari per le spese dei procedimenti arbitrari e di mediazione;
 - valuta le richieste di iscrizione nelle liste degli arbitri, arbitratori, mediatori e periti, italiani o stranieri;
 - nomina gli arbitri nei casi previsti dal Regolamento, provvede alla loro sostituzione e delibera sulla ricusazione degli stessi;
 - predispone le clausole compromissorie, di mediazione ed i compromessi tipo di cui all'art. 1.2;

- avanza proposte o suggerimenti e pareri relativamente a richieste ad esso indirizzate in ordine all'organizzazione e alla gestione dei servizi attinenti allo svolgimento dei procedimenti arbitrali e di mediazione;
- esprime pareri in ordine alle proposte di convenzioni con altri Enti od Istituti in materia arbitrale e di mediazione;
- determina le spese del procedimento, eventualmente delegando ad un proprio membro tale compito;
- decide sui reclami contro la liquidazione delle spese del procedimento;
- conclude accordi di collaborazione con altre organizzazioni arbitrali e di mediazione italiane ed estere, autorità indipendenti, anche a titolo di cooperazione, nonché di scambio di servizi in materia arbitrale e di mediazione;
- delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli;
- predispone annualmente una relazione sull'attività svolta dalla Camera Arbitrale e di Mediazione, sul numero ed il tipo di procedimenti gestiti, dandone ampia comunicazione ai terzi;
- predispone gli elenchi degli arbitri, arbitratori, periti e mediatori di cui all'art. 1.10 e provvede al loro aggiornamento secondo quanto previsto al medesimo punto 1.10.

In sede di prima approvazione del presente Regolamento i tariffari per le spese dei procedimenti arbitrali e di mediazione saranno predisposti dal Comitato Direttivo della Fondazione ed allegati al presente Regolamento.

ART. 1.8 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COMITATO ARBITRALE E DI MEDIAZIONE

1. Il Comitato Arbitrale e di Mediazione si riunisce a richiesta del Presidente o di due dei suoi componenti ogniquale volta se ne ravvisi la necessità.
2. Alle convocazioni provvede la Segreteria camerale mediante comunicazione scritta (anche tramite fax o posta elettronica) con almeno due giorni di preavviso. Le sedute del Comitato Arbitrale e di Mediazione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Il Comitato Arbitrale e di Mediazione delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le riunioni del Comitato Arbitrale e di Mediazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.
4. Il Comitato Arbitrale e di Mediazione ha tutti i poteri e le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità della Camera Arbitrale e di Mediazione. Alle sedute partecipa il Segretario che ne cura la verbalizzazione.

ART. 1.9 SEGRETARIO

1. E' nominato dal Presidente della Fondazione tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna.
2. Decade automaticamente dall'incarico in caso di cessazione della iscrizione.
3. Il Segretario:
 - sovrintende all'esecuzione delle delibere del Comitato Arbitrale e di Mediazione in ordine a problematiche connesse alla Camera Arbitrale e di Mediazione o dei provvedimenti del Presidente;
 - è responsabile del funzionamento della Segreteria camerale e del corretto svolgimento dell'attività amministrativa relativa alla Camera Arbitrale e di Mediazione;

- dirige il personale addetto alla Camera Arbitrale e di Mediazione;
- riferisce trimestralmente ai componenti del Comitato Arbitrale e di Mediazione sul numero e sullo stato di avanzamento dei procedimenti arbitrali e di mediazione.
- rende disponibili ai terzi le statistiche annuali delle singole procedure amministrative da parte della Camera Arbitrale e di Mediazione, quali ad esempio: procedure iniziate nell'anno, terminate nell'anno, in corso al 31 dicembre; numero di arbitri, arbitratori, periti e mediatori nominati; qualifiche professionali degli arbitri, arbitratori, periti e mediatori nominati; suddivisione delle procedure per valore della controversia; durata media dei procedimenti.

ART. 1.10 ELENCO DEGLI ARBITRI, ARBITRATORI, PERITI E MEDIATORI

1. La Camera Arbitrale e di Mediazione predispose delle liste di arbitri, arbitratori, mediatori e periti, italiani o stranieri, di cui potrà avvalersi per le nomine di sua spettanza. L'iscrizione a tali elenchi avverrà previa valutazione da parte del Comitato Arbitrale e di Mediazione. Tali liste specificano, per ogni persona, le qualificazioni, le conoscenze tecniche ed esperienze professionali, le lingue conosciute, l'esperienza di arbitrato e mediazione, la partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Fondazione o da terzi ed ogni altro elemento utile per facilitare la scelta della persona più adatta alle circostanze del caso. Le informazioni di cui sopra dovranno essere supportate da curricula redatti dagli interessati, contenente anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. E' esclusivo onere di arbitri, arbitratori, mediatori e periti comunicare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici o professionali.
2. Tra Camera Arbitrale e di Mediazione ed arbitri, arbitratori, mediatori e periti si instaurerà un rapporto di lavoro autonomo per il quale il libero professionista emetterà regolare fattura o nota secondo le previsioni di legge.
3. Le norme del presente Regolamento che fanno riferimento agli arbitri si applicano anche, ove compatibili, agli arbitratori, ai mediatori ed ai periti.

ART. 1.11 DURATA DELLA CAMERA ARBITRALE E DI MEDIAZIONE

1. La Camera Arbitrale e di Mediazione è costituita a tempo indeterminato.
2. Essa cessa per deliberazione motivata del Comitato Direttivo della Fondazione ed in tal caso la Fondazione assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

ART. 1.12 CUSTODIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DEI PROCEDIMENTI

1. Un esemplare di tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure svoltesi innanzi alla Camera Arbitrale e di Mediazione rimane depositato presso la stessa per tre anni dalla chiusura del procedimento.

2 ARBITRATO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2.1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento è applicato se la convenzione arbitrale o altra convenzione tra le Parti ne prevede l'applicazione. Se la convenzione fa rinvio alla "Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna" o alla "Camera Arbitrale e di Mediazione presso la Fondazione dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna” o alla “Camera Arbitrale e di Mediazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna”, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:
 - una Parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla Parte stessa e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento;
 - l'altra Parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria camerale.

ART. 2.2 NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle Parti, in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale. Per quanto non previsto, valgono le disposizioni del Titolo VIII, Libro IV del codice di procedura civile.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento e di difesa delle Parti.
4. In relazione alle materie per le quali l'istituto dell'arbitrato sia previsto e disciplinato da apposite norme di legge, si applica la normativa di riferimento non derogabile, anche se difforme dalle previsioni delle Parti o del presente Regolamento.

ART. 2.3 NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le Parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle Parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
3. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto delle pattuizioni contrattuali, degli usi del commercio e dei principi generali del commercio internazionale.

ART. 2.4 SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è fissata dalle Parti nella convenzione arbitrale; in mancanza, la sede dell'arbitrato è Bologna.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Comitato Arbitrale e di Mediazione può fissare la sede dell'arbitrato in altro luogo, in Italia o all'estero, tenuto conto delle richieste delle Parti e di ogni altra circostanza.
3. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altri atti del procedimento.

ART. 2.5 LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle Parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le Parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria camerale indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.

3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ART. 2.6 SEGRETERIA CAMERALE

1. La Segreteria camerale:
 - riceve la domanda di arbitrato ed ogni altro atto del procedimento e ne verifica la conformità dei requisiti in relazione al Regolamento e cura l'osservanza del principio del contraddittorio;
 - assiste il Tribunale Arbitrale nell'organizzazione logistica del procedimento;
 - comunica i provvedimenti del Comitato Arbitrale e di Mediazione e i propri provvedimenti alle Parti ed al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
 - riceve dalle Parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
 - forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
 - compie le comunicazioni richieste dal Comitato Arbitrale e di Mediazione e dal Tribunale Arbitrale;
 - rilascia alle Parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
 - richiede il deposito delle spese di procedimento.
2. La Segreteria camerale è altresì responsabile della tenuta dell'apposito Registro degli Arbitrati, tenuto anche in maniera informatica, contenente le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle Parti, l'oggetto della controversia, gli arbitri designati, la durata del procedimento ed il relativo esito.

ART. 2.7 DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. Le Parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria camerale in un originale per la Camera Arbitrale e di Mediazione, in un originale per ciascuna Parte ed in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria camerale indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. Il deposito può essere sostituito dall'invio tramite posta elettronica certificata.
2. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, la Segreteria camerale trasmette alle Parti (all'indirizzo indicato nella domanda di arbitrato, nella memoria di risposta o ad ogni altro indirizzo indicato in seguito), agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate con posta elettronica certificata, ed in subordine con lettera raccomandata ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.

ART. 2.8 TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Comitato Arbitrale e di Mediazione, dalla Segreteria camerale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Comitato Arbitrale e di Mediazione, la Segreteria camerale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le Parti.

3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale e non si calcola il periodo 6 agosto – 24 agosto compresi. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
4. Nel caso di arbitrati internazionali i termini previsti dal presente Regolamento si intendono raddoppiati.

ART. 2.9 RISERVATEZZA

1. Gli arbitri, arbitratori, periti e mediatori sono obbligati a tenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento ed esito delle procedure arbitrali, all'identità delle Parti e dei loro eventuali difensori, ed a sottostare, in caso di violazione dell'obbligo suddetto, alle seguenti sanzioni:
 - cancellazione dagli elenchi tenuti dalla Camera Arbitrale e di Mediazione;
 - riduzione degli emolumenti o compensi dipendenti dall'incarico assunto, proporzionata alla gravità dell'infrazione.
2. Gli organi della Camera Arbitrale e di Mediazione ed il personale da essa dipendente sono altresì tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione, come sopra specificata, inerente le procedure arbitrali. I componenti degli organi della Camera Arbitrale e di Mediazione che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dal Comitato Direttivo della Fondazione. Il personale dipendente è soggetto alle sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dell'infrazione commessa.
3. Il lodo può essere pubblicato solo se le Parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera Arbitrale e di Mediazione.

ART. 2.10 ARBITRATI REGOLATI DALLA LEGGE ITALIANA

1. Se l'arbitrato è regolato dalla legge italiana e le Parti non hanno espressamente indicato che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, esso è rituale.

3 LA FASE INIZIALE

ART. 3.1 DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria camerale la domanda di arbitrato in un originale per ciascuna Parte convenuta, più tante copie quanti sono gli arbitri.
2. La domanda è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a. le generalità, il domicilio delle Parti (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante), l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale elezione di domicilio del richiedente;
 - b. una descrizione della controversia e delle domande con l'indicazione del relativo valore economico;
 - c. la nomina dell'arbitro, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
 - d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la Parte ritenga utile allegare;
 - e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;

- f. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;
 - g. la convenzione arbitrale.
3. La Segreteria camerale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta dell'attore, anche al fine di produrre gli effetti processuali ad essa collegati, la Segreteria camerale esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L'attore, anche al fine di produrre gli effetti processuali ad essa collegati, può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria camerale.
 4. La Segreteria camerale forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d'ordine per anno, ed annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro tenuto cronologicamente.

ART. 3.2 MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria camerale la memoria di risposta entro ventuno giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria camerale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria camerale per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a. le generalità, il domicilio del convenuto (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante), l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale elezione di domicilio;
 - b. l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
 - c. la nomina dell'eventuale arbitro, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
 - d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la Parte ritenga utile allegare;
 - e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - f. la procura conferita al difensore, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, se questo è stato nominato.
3. La Segreteria camerale trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, anche al fine di produrre gli effetti processuali ad essa collegati, la Segreteria camerale esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto, anche al fine di produrre gli effetti processuali ad essa collegati, può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando l'invio o deposito della memoria stessa presso la Segreteria camerale.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

ART. 3.3 DOMANDA RICONVENZIONALE

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.

2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può inviare o depositare presso la Segreteria camerale una memoria di replica entro ventuno giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria camerale per giustificati motivi.
3. La Segreteria camerale trasmette la memoria di replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 3.4 PROCEDIBILITA' DELL'ARBITRATO

1. Se una Parte contesta l'applicabilità del Regolamento, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Comitato Arbitrale e di Mediazione dichiara la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato.
2. Se il Comitato Arbitrale e di Mediazione dichiara la procedibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.

4 IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 4.1 NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle Parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia, può deferire la controversia ad un collegio di tre membri.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore; in tal caso l'ulteriore arbitro, in qualità di presidente del Tribunale Arbitrale, è nominato dal Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione.

ART. 4.2 NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Tribunale Arbitrale è nominato dal Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione. Il Presidente potrà, a proprio insindacabile giudizio, chiedere che alla nomina del Tribunale Arbitrale provveda il Comitato Arbitrale e di Mediazione nella sua collegialità. Nel caso di arbitrato internazionale l'Arbitro unico o il presidente del Tribunale Arbitrale, salvo diversa volontà delle Parti, dovrà essere di nazionalità diversa da quella delle Parti in causa.
3. Se le Parti hanno stabilito di nominare il Tribunale Arbitrale di comune accordo senza indicare un termine, il termine è fissato in sette giorni. Se l'accordo tra le Parti non viene raggiunto, il Tribunale Arbitrale è nominato dal Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
 - a. ciascuna Parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro, indicando anche il relativo indirizzo di posta elettronica certificata; se la Parte

- non provvede alla nomina, l'arbitro è nominato dal Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione;
- b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione. Le Parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle Parti o, in mancanza, nel termine di sette giorni, il presidente è nominato dal Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione.
 - c. Se le Parti hanno diversa nazionalità o domicilio, ovvero sede in Stati diversi, il Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle Parti.
5. Se l'arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, anche in deroga a quanto previsto nella clausola, il Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione nomina tutti i componenti del Tribunale Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione di un collegio.

ART. 4.3 NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI

1. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più Parti o contro più Parti, il Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione nomina tutti i componenti del Tribunale Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio. Tuttavia, se le Parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna unità un arbitro come se la controversia avesse due sole Parti ed accettando che il Tribunale Arbitrale sia formato da tre membri, il Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione nomina il solo presidente.

ART. 4.4 INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati arbitri:
 - a. i membri del Comitato Direttivo della Fondazione;
 - b. Il Presidente ed il Vice Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione ed i membri del Comitato Arbitrale e di Mediazione della Camera Arbitrale e di Mediazione;
 - c. il Segretario;
 - d. i membri del Collegio dei Revisori della Fondazione;
 - e. i dipendenti della Camera Arbitrale e di Mediazione;
 - f. i dipendenti e coloro che hanno rapporti continuativi, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di associazione professionale con le persone indicate sub a, b, c.

ART. 4.5 ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

1. La Segreteria camerale comunica tempestivamente agli arbitri (anche nel caso di nomina effettuata dalle Parti) la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria camerale la dichiarazione di accettazione entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione. Con l'accettazione gli arbitri si obbligano a rispettare il codice etico di cui all'Allegato "C" del Regolamento ed il Regolamento stesso. Decorsi i sette giorni senza che l'accettazione sia pervenuta alla Segreteria camerale, il Presidente della Camera Arbitrale e di Mediazione procederà ad altra nomina.

ART. 4.6 DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria camerale la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - a. qualunque relazione con le Parti, con i componenti dell'eventuale organo amministrativo delle Parti stesse, ed i loro difensori;
 - b. qualunque interesse personale e/o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria camerale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria camerale entro sette giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria camerale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le Parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni caso di nomina arbitrale effettuata dalle Parti, la Camera Arbitrale e di Mediazione si riserva il diritto di non confermare l'arbitro se ritiene, a proprio insindacabile giudizio, carente il requisito dell'indipendenza oppure se ritiene che l'arbitro non garantisca lo svolgimento dell'arbitrato in conformità al presente Regolamento; in tale caso, sulla non conferma si pronuncia il Comitato Arbitrale e di Mediazione.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria camerale.
6. L'arbitro dovrà accettare la nomina solo se in grado di garantire la massima reperibilità e disponibilità affinché la procedura abbia buon esito. Accettato il mandato l'arbitro non può rinunciarvi se non per gravi e giustificati motivi; le eventuali dimissioni devono, in ogni caso, essere presentate ed accettate dal Comitato Arbitrale e di Mediazione.
7. In caso di comportamenti ostruzionistici dell'arbitro, quali a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, inerzia, ingiustificato ritardo, continua irreperibilità o impossibilità di partecipazione alle riunioni del Tribunale Arbitrale e negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato Arbitrale e di Mediazione d'ufficio o su istanza di Parte effettua un primo richiamo per iscritto all'arbitro. Qualora l'arbitro continui a non adempiere puntualmente alle proprie funzioni, il Comitato Arbitrale e di Mediazione provvede a rimuoverlo ed a nominare un altro arbitro in sua vece. L'arbitro colpevole di tali comportamenti non sarà mai più nominato da parte della Camera Arbitrale e di Mediazione.

ART. 4.7 RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna Parte può depositare una istanza motivata di riconsunzione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria camerale entro sette giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di riconsunzione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre Parti dalla Segreteria camerale che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di riconsunzione decide il Comitato Arbitrale e di Mediazione.

ART. 4.8 SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
 - b. l'arbitro non è confermato;
 - c. il Comitato Arbitrale e di Mediazione accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d. il Comitato Arbitrale e di Mediazione rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
 - e. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria camerale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Comitato Arbitrale e di Mediazione.
4. Il Comitato Arbitrale e di Mediazione determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione. Tuttavia, all'arbitro revocato per comportamento ostruzionistico di cui al comma 7 dell'art. 4.6 non verrà liquidato alcun compenso.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

ART. 4.9 INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. L'eccezione di incompetenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

ART. 4.10 IRREGOLARE FORMAZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Se ravvisa nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, il Tribunale Arbitrale deposita presso la Segreteria camerale un'ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera Arbitrale e di Mediazione, che equivale a rinuncia di tutti i membri del Tribunale Arbitrale.

5 IL PROCEDIMENTO

ART. 5.1 COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La Segreteria camerale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. L'arbitro unico, ovvero il terzo arbitro, nella sua qualità di Presidente del Tribunale Arbitrale, fissa l'udienza, alla quale invita le Parti. Queste possono comparire personalmente o a mezzo di mandatario munito di delega scritta.
3. Gli arbitri o l'arbitro unico si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro ventuno giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria camerale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria camerale per giustificati motivi. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e

sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

4. La Segreteria camerale annota sul registro di cui al comma 2 dell'art. 2.6 la data della prima udienza.
5. Il Tribunale Arbitrale, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce nella prima udienza un tentativo amichevole di mediazione fra le Parti; il tentativo di mediazione può essere rinnovato in qualsiasi momento dell'istruzione.
6. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria camerale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

ART. 5.2 POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
3. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione.
4. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l'assistenza delle Parti.

ART. 5.3 ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

ART. 5.4 UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria camerale e comunicate alle Parti con un preavviso di almeno dieci giorni.
2. Le Parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Se una Parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.

ART. 5.5 ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale può interrogare le Parti e assumere d'ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della Parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione.

2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.
4. Se un testimone rifiuta di comparire davanti al Tribunale Arbitrale, quest'ultimo, quando lo ritiene opportuno secondo le circostanze, può richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.
5. Il Tribunale Arbitrale può chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.

ART. 5.6 CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale e di Mediazione.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle Parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori e/o consulenti tecnici di parte alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le Parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

ART. 5.7 DOMANDE NUOVE

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a. la Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
 - b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente di rispondere per iscritto alle domande nuove.

ART. 5.8 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le Parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le Parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ART. 5.9 TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le Parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria camerale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

6 IL LODO ARBITRALE

ART. 6.1 DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento lo impongono.

ART. 6.2 FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a. l'indicazione degli arbitri, delle Parti, e dei loro difensori se nominati;
 - b. l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - c. l'indicazione della natura "rituale" o "irrituale" del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana;
 - d. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - e. l'indicazione delle domande proposte dalle Parti;
 - f. l'esposizione dei motivi della decisione;
 - g. il dispositivo;
 - h. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Comitato Arbitrale e di Mediazione, e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti;
 - i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria camerale segnala al Tribunale Arbitrale, che richieda l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ART. 6.3 DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo in tanti originali quante sono le Parti più uno presso la Segreteria camerale, che annota sul registro di cui al comma 2 dell'art. 2.6 la data del deposito.
2. Contestualmente al deposito del lodo ogni arbitro presenterà alla Segreteria camerale la nota proforma a saldo delle proprie spettanze; il Tribunale Arbitrale si adopererà affinché anche i consulenti tecnici d'ufficio operino in ugual modo.
3. La Segreteria camerale provvede a dare comunicazione alle Parti dell'avvenuto deposito del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito stesso, invitandole a provvedere al saldo delle spese di procedimento.
4. Avvenuto il saldo delle spese del procedimento, la Segreteria camerale comunica il lodo a ciascuna Parte.
5. Al termine del procedimento arbitrale la Segreteria camerale consegna o invia alle Parti la scheda di valutazione di cui all'allegato "H".

ART. 6.4 TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria camerale il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 è prorogato di centottanta giorni in ciascuno dei casi seguenti, e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
 - a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
 - b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
 - c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
 - d) se è modificata la composizione del Tribunale Arbitrale.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Comitato Arbitrale e di Mediazione in presenza di giustificato motivo.

ART. 6.5 LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla Camera Arbitrale e di Mediazione.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

ART. 6.6 CORREZIONE DEL LODO

1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria camerale che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le Parti, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di correzione.

7 LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ART. 7.1 VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le Parti.
2. La Segreteria camerale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle Parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato "A" del Regolamento.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria camerale può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna Parte e richiedere a ciascuna Parte gli importi correlati a tali domande.

ART. 7.2 SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Comitato Arbitrale e di Mediazione, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Comitato Arbitrale e di Mediazione è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Comitato Arbitrale e di Mediazione non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le Parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria camerale.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - a. onorari della Camera Arbitrale e di Mediazione;
 - b. onorari del Tribunale Arbitrale;
 - c. onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
 - d. rimborsi spese degli arbitri;
 - e. rimborsi spese dei consulenti tecnici d'ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale e di Mediazione per l'amministrazione del procedimento (punto a) sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determinati onorari della Camera Arbitrale e di Mediazione inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e di Mediazione sono indicate nell'Allegato "B" del Regolamento.
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale (punto b) sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Comitato Arbitrale e di Mediazione tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari. Nel caso di procedimento interrotto, per qualsiasi motivo, prima dell'emissione del lodo, l'onorario spettante al Tribunale Arbitrale sarà determinato tenendo anche conto del tempo impiegato, delle difficoltà affrontate e di tutti gli elementi atti a valutare l'attività effettivamente svolta; sarà cura del Tribunale Arbitrale fornire idonea documentazione.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio (punto c) sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio (punti d ed e) devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
9. La Camera Arbitrale e di Mediazione procederà al pagamento delle spese di procedimento di cui ai punti b, c, d ed e entro trenta giorni dalla data di incasso del saldo effettuato dalle Parti in arbitrato. La Camera Arbitrale e di Mediazione potrà procedere al pagamento di acconti, se richiesti.
10. Le Parti, adottando il presente Regolamento, si rendono debentrici nei confronti della Camera Arbitrale e di Mediazione delle spese del procedimento che quest'ultima delibererà in conformità al Regolamento stesso.

ART. 7.3 VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria camerale richiede alle Parti un fondo iniziale a titolo di deposito, e fissa il termine per i relativi versamenti. Il fondo iniziale sarà determinato considerando il valore complessivo della controversia e calcolando una somma almeno pari al 100% dell'onorario della Camera Arbitrale e di Mediazione oltre all'80% dell'onorario minimo del Tribunale Arbitrale.
2. La Segreteria camerale può richiedere alle Parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. Qualora il Tribunale Arbitrale nomini un Consulente Tecnico, l'attività dello stesso non potrà avere inizio sino a che le Parti, o una di esse, non abbia effettuato il deposito richiesto dalla Segreteria camerale nell'ammontare presumibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente.
4. La Segreteria camerale richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Comitato Arbitrale e di Mediazione e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
5. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le Parti in eguale misura se la Segreteria camerale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le Parti ovvero sono richiesti a ciascuna Parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
6. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria camerale può considerare più Parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle Parti.

ART. 7.4 MANCATO PAGAMENTO

1. Se una Parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria camerale può richiederlo all'altra Parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna Parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. Nel caso di mancato pagamento del fondo iniziale la procedura arbitrale non ha inizio.
3. In ogni caso di altro mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria camerale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria camerale, verificato l'adempimento.
4. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle Parti, la Segreteria camerale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla sola domanda per la quale vi è inadempimento.

8 PROCEDURA DI MEDIAZIONE

ART. 8.1 MEDIAZIONE

1. E' previsto un apposito regolamento, separato dal regolamento interno, per la procedura di mediazione

9 PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA

ART. 9.1 NORME APPLICABILI

1. Alle procedure di arbitraggio e di perizia si applicano, ove compatibili, le norme degli articoli da 1 a 7 del presente Regolamento, nonché le tariffe previste per l'arbitrato ordinario.
2. Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dell'attività economica.

10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 10.1 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 7 marzo 2011.
2. Il Comitato Arbitrale e di Mediazione può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data alla quale le nuove regole entrano in vigore, con deliberazione approvata dal Comitato Direttivo della Fondazione.
3. Salva diversa determinazione, le nuove regole introdotte ai sensi del comma 2 sono applicate ai procedimenti instaurati dalla data della loro entrata in vigore.

ALLEGATO “A”

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA - ARBITRATI

1. Tutte le domande formulate dalle Parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la Parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla Parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la Parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito ecceduto in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una Parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, esso è determinato sulla base del valore del secondo scaglione della tariffa allegata.
8. La Camera Arbitrale e di Mediazione può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

ALLEGATO “B”

ONORARI DELLA CAMERA ARBITRALE E DI MEDIAZIONE: ATTIVITA' COMPRESSE ED ATTIVITA' ESCLUSE

1. Sono comprese negli onorari della Camera Arbitrale e di Mediazione indicati nelle Tariffe le seguenti attività:
 - a. Gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo della Camera Arbitrale e di Mediazione;
 - b. Ricevimento e trasmissione degli atti;
 - c. Controllo di regolarità formale degli atti;
 - d. Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
 - e. Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.
2. Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e di Mediazione e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
 - a. Fotocopie di atti e documenti depositati dalle Parti in un numero di copie insufficiente;
 - b. Regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
 - c. Servizi di interpretariato;
 - d. Videoconferenza.

ALLEGATO “C”

CODICE ETICO DELL'ARBITRO

ART. 1 ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale e di Mediazione, sia egli nominato dalla Parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale e di Mediazione o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Mediazione e secondo il presente Codice Etico.
2. Il Codice Etico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale e di Mediazione.

ART. 2 ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

1. L'arbitro nominato dalla Parte è consapevole che la designazione di parte è meramente strumentale e non legittima atteggiamenti da difensore occulto di una delle Parti. Il Tribunale Arbitrale, una volta costituito, è mandatario di tutte le Parti.

ART. 3 COMPETENZA

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 4 DISPONIBILITA'

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 5 IMPARZIALITA'

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le Parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 INDIPENDENZA

1. L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso. L'arbitro, accettando l'incarico, si obbliga a non accettare incarichi di qualsiasi tipo, anche occasionali, dalle Parti coinvolte in arbitrato o dai loro difensori, per la durata di sei mesi dal termine del procedimento arbitrale. Sono escluse dalla preclusione di cui al precedente periodo le eventuali nomine ad arbitro in successivi arbitrati.

ART. 7 DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare le dichiarazioni scritte previste dal Regolamento della Camera Arbitrale e di Mediazione.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale e di Mediazione come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.
2. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle Parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 COMUNICAZIONI UNILATERALI

1. L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque Parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale e di Mediazione perché lo comunichi alle altre Parti e agli altri arbitri.

ART. 10 TRANSAZIONE

1. L'arbitro può sempre suggerire alle Parti l'opportunità di una transazione o di una mediazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 DELIBERAZIONE DEL LODO

1. L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del Tribunale Arbitrale.

ART. 12 SPESE

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le Parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale e di Mediazione secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 13 VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

1. L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Etico è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale e di Mediazione che, a seguito di tale violazione, rifiuterà la conferma nei successivi procedimenti.

ALLEGATO “F”**TARIFFE ARBITRATI**

Le Tariffe sono da assoggettare ad I.V.A. e di ogni altro eventuale importo accessorio e/o addizionale di Legge.

Le Tariffe indicate sono complessive e, pertanto, indicano il costo dell'intera procedura arbitrale.

TARIFFE in euro - ARBITRATI								
Valore della controversia				Diritti Camera Arbitrale	Onorari Arbitro Unico		Onorari Collegio Arbitrale	
					Min	Max	Min	Max
Fino a			25000	400	600	1500	1600	3800
Da	25.001	a	50.000	800	1.500	2.500	3.800	6.000
Da	50.001	a	100.000	1.500	2.500	4.500	6.000	12.000
Da	100.001	a	250.000	3.000	4.500	10.000	12.000	25.000
Da	250.001	a	500.000	5.000	10.000	20.000	25.000	50.000
Da	500.001	a	1.000.000	8.000	20.000	30.000	50.000	75.000
Da	1.000.001	a	2.500.000	12.000	30.000	50.000	75.000	120.000
Da	2.500.001	a	5.000.000	16.000	50.000	80.000	120.000	180.000
Da	5.000.001	a	10.000.000	20.000	80.000	100.000	180.000	250.000
Da	10.000.001	a	25.000.000	24.000	100.000	130.000	250.000	320.000
Da	25.000.001	a	50.000.000	28.000	130.000	180.000	320.000	420.000
Da	50.000.001	a	100.000.000	32.000	180.000	230.000	420.000	550.000
Oltre	100.000.000			36.000	250.000		600.000	

Coordinate bancarie per i relativi versamenti tramite bonifico bancario:

IBAN: IT 86 J 05387 02400 000000726592